REGOLAMENTO (CEE) N. 1631/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 a),

considerando che, conformemente all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), gli acquirenti di burro, venduto in base alle disposizioni di detto regolamento, si impegnano ad effettuarne la trasformazione entro 3 mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna ; che è apparso necessario prolungare di un mese il termine previsto per la trasformazione fissandolo a 4 mesi ;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1390/69 abroga il regolamento (CEE) n. 198/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 933/69 (7), pur confermandone l'applicabilità alle operazioni iniziate in precedenza, in conformità del suddetto regolamento ; che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 198/69, gli acquirenti del burro venduto in base alle disposizioni di detto regolamento si devono impegnare a far trasformare il burro in questione prima del 29 luglio 1969 ; che appare necessario accordare il termine di trasformazione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1390/69 anche agli acquirenti di burro in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 198/69 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1390/69 la parola « 3 » viene sostituita dalla parola « 4 ».

Articolo 2

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1390/69 viene redatto come segue :

« *Articolo 13*

Il regolamento (CEE) n. 198/69 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni iniziate in precedenza in conformità del suddetto regolamento, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in luogo delle quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di cui sopra ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 26 del 1°. 2. 1969, pag. 31.
(7) GU n. L 121 del 22. 5. 1969, pag. 7.